

SOLETO S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS 231/01

REVISIONE	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	DATA

CONTROLLO DEL DOCUMENTO		
REDAZIONE:	FIRMA	DATA
APPROVAZIONE:	FIRMA	DATA
	FIRMA	DATA
	FIRMA	DATA

SOMMARIO

PARTE GENERALE.....	8
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	8
1.1 LA NORMA	8
1.2 I REATI.....	8
1.3 LE SANZIONI PER LA SOCIETA'	9
1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE.....	9
2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001 ADOTTATO DA SOLETO S.P.A. CON SOCIO UNICO.	10
2.1 SOLETO S.P.A.	10
2.2 LO SCOPO DEL MODELLO	11
2.3 LA COMPOSIZIONE DEL MODELLO	12
2.4 LA METODOLOGIA	12
2.5 L'ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	13
2.7 L'ANALISI DEI RISCHI (Risk Analysis)	13
2.6 L'ANALISI DEI SETTORI DI ATTIVITA'	14
2.8 L' ADOZIONE E LE MODIFICHE AL MODELLO.....	15
3. IL CODICE ETICO.....	16
4. L'Organismo di Vigilanza.....	16
4.1 I REQUISITI	16
4.2 LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.....	17
4.3 LA DURATA E LA REVOCA DELL'INCARICO	17
4.4 LE FUNZIONI ED I POTERI.....	18
4.5 IL REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	20
4.6 I FLUSSI INFORMATIVI	20
4.7 I COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI	20

4.8 LA RESPONSABILITÀ.....	20
4.9 LE RISORSE FINANZIARIE.....	21
4.10 LE DELIBERAZIONI.....	21
4.11 IL REGOLAMENTO.....	21
5. WHISTLEBLOWING.....	21
5.1 LE SEGNALAZIONI ANONIME E LE SEGNALAZIONI DI SOGGETTI IDENTIFICATI.....	22
5.2 IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI.....	22
5.3 LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.....	24
5.4 LA TUTELA DELLA PRIVACY DEL WHISTLEBLOWER.....	24
5.5 LE RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER E DI ALTRI SOGGETTI.....	25
5.6 LE SANZIONI.....	25
6. I DESTINATARI DEL MODELLO.....	25
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	26
8. LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	32
9. LA FORMAZIONE.....	32
PARTE SPECIALE 1.....	34
PREMESSA.....	34
1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)...	34
1.2. LE DEFINIZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.....	36
1.3. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	39
2. I REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/01).....	40
2.1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI.....	40
2.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI.....	42

2. I REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001)	43
2.1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	43
2.2. I PROCESSI SENSIBILI NEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO ..	45
3. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001)	46
3.1 LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	46
3.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	48
4. I REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001).....	49
4.1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE	49
4.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E PER LA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	49
5. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. N. 231/2001), I REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE (ART. 25-OCTIES, D.LGS 231/2001) E I REATI TRANSNAZIONALI	50
5.1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE E DEI REATI TRANSNAZIONALI	50
La legge 16 marzo 2006 n. 146	54
5.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, RICETTAZIONE E NEI REATI TRANSNAZIONALI	57
6. I REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO ED I REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-BIS 1 D.LGS. 231/01).....	58
6.1. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	58
6.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	61
7. I REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS D.LGS 231/01)	63
7.1. LE FATTISPECIE DEI REATI INFORMATICI	63

7.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI	63
8. I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/01)	64
8.1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI	64
8.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NELLA GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	67
9. I REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES, D.LGS. N. 231/01)	68
9.1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTATI	68
9.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NEI REATI TRIBUTATI	72
10. LE ALTRE FATTISPECIE DI REATO	74
PARTE SPECIALE 2	76
PREMESSA	76
PROTOCOLLO 01 – FINANZA DISPOSITIVA	80
PROTOCOLLO 02 – FINANZIAMENTI E DEBITI A BREVE/LUNGO TERMINE	86
PROTOCOLLO 03 - CASSA	92
PROTOCOLLO 04 – IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	96
PROTOCOLLO 05 - GESTIONE DEL PERSONALE	102
PROTOCOLLO 06 - OBBLIGHI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	110
PROTOCOLLO 07 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERALE	116
PROTOCOLLO 08 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ADEMPIMENTI COLLEGATI ALL' AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	127
PROTOCOLLO 09 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER NOTIFICHE, COMUNICAZIONI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI	131
PROTOCOLLO 10 - GARE E PROCEDURE NEGOZiate	138
PROTOCOLLO 11 - RICHIESTA E GESTIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI	145
PROTOCOLLO 12 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN CASO DI ISPEZIONI	152
PROTOCOLLO 13 - MULTE E SANZIONI	155

PROTOCOLLO 14 - PROCEDIMENTI GIUDIZIALI O ARBITRALI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON I TERZI	160
PROTOCOLLO 15 - TRANSAZIONI.....	166
PROTOCOLLO 16 – GESTIONE DOCUMENTI UFFICIALI.....	170
PROTOCOLLO 17 - ACQUISTI BENI E SERVIZI	175
PROTOCOLLO 18 - QUALIFICA E VALUTAZIONE FORNITORI.....	184
PROTOCOLLO 19 - CONTABILITA' FORNITORI BENI E SERVIZI.....	191
PROTOCOLLO 20 - MAGAZZINO	196
PROTOCOLLO 21 - OMAGGI	201
PROTOCOLLO 22 - SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	204
PROTOCOLLO 23 - NOTE SPESE E TRASFERTE	208
PROTOCOLLO 24 - CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI.....	212
PROTOCOLLO 25 - PARTNERSHIP	218
PROTOCOLLO 26 - SPONSORIZZAZIONI	223
PROTOCOLLO 27 - LIBERALITA' E NO PROFIT	228
PROTOCOLLO 28 - STRATEGIA COMMERCIALE	236
PROTOCOLLO 29 - GESTIONE VENDITE	241
PROTOCOLLO 30 - CICLO ATTIVO E CONTABILITA' CLIENTI.....	246
PROTOCOLLO 31 - CONTROLLO DI GESTIONE	251
PROTOCOLLO 34 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE	262
PROTOCOLLO 35 - REDAZIONE BILANCIO.....	269
PROTOCOLLO 36 – PARTECIPAZIONI E IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	281
PROTOCOLLO 37–IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	286
PROTOCOLLO 38 –IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....	290
PROTOCOLLO 39 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, IGIENE E SALUTE SUL LAVORO.....	295

PROTOCOLLO 40 – TUTELA DELL’AMBIENTE.....	303
PROTOCOLLO 41 - SETTORE GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	255

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 LA NORMA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità penale degli Enti.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità amministrativa in sede penale, che punisce gli Enti nell'interesse o a vantaggio dei quali sono commessi alcuni tipi di reati, tassativamente elencati nel Decreto.

La responsabilità degli Enti si configura se i reati sono commessi da soggetti legati a vario titolo all'Ente stesso, quali:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (Apicali);
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti Apicali (Sottoposti).

La responsabilità dell'Ente – che si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato – si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, nell'interesse o a vantaggio di un ente che abbia in Italia la sua sede principale, purché, tra l'altro, per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui i reati siano stati commessi.

1.2 I REATI

I reati dai quali può derivare la responsabilità dell'Ente sono tassativamente indicati dal D.lgs 231/2001 e possono essere così raggruppati:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25, D.Lgs. 231/01);
- b) Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01);
- c) Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01);
- d) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01);
- e) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01);
- f) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01);
- g) Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01);
- h) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01);
- i) Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01);

- j) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- k) Reati contro l'industria ed il commercio;
- l) Reati informatici (art. 24 bis D.Lgs 231/01);
- m) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 24-decies D.Lgs 213/01);
- n) Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs 231/01);
- o) Reati di frode informatica con sostituzione dell'identità digitale e utilizzo carte di credito;
- p) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01);
- q) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01);
- r) Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo, esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01);
- s) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs.231/01);
- t) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001).

Per l'elencazione dettagliata dei singoli reati si rimanda alla Parte Speciale I del presente Modello.

1.3 LE SANZIONI PER LA SOCIETA'

In caso di accertata responsabilità per uno dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, l'Ente rischia una delle seguenti sanzioni:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive:
- c) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- d) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- e) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio;
- f) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- g) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- h) confisca;
- i) pubblicazione della sentenza.

1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Anche nel caso in cui la persona fisica abbia commesso un reato previsto dal D.lgs. n. 231/2001, nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente, è possibile, secondo la legge, che l'Ente vada esente da qualsivoglia responsabilità quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) l'Organo Amministrativo abbia adottato ed abbia efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di Organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati indicati nel D.lgs. n. 231/01
- b) la società abbia affidato ad un organo indipendente, dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento (Organismo di Vigilanza);
- c) la società abbia provato che non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- d) in ogni caso, le persone che hanno commesso l'illecito abbiano agito fraudolentemente, aggirando le misure di controllo.

Perché abbia l'effetto di esonero di responsabilità dell'Ente, il Modello previsto dal Decreto deve comunque soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati (attività sensibili);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a prevenire i Reati;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie e di comunicazione delle informazioni idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001 ADOTTATO DA SOLETO S.P.A. CON SOCIO UNICO

2.1 SOLETO S.P.A.

Soleto S.p.A. (d'ora in avanti anche solo "Soleto" o semplicemente "la Società") è nata nel 1992 dall'idea di Business dei due soci fondatori, decisi a sviluppare un'attività che rispondesse alle nuove domande di mercato, che consistevano nella richiesta di servizi di adeguamento degli impianti elettrici alle nuove norme di sicurezza, nonché di servizi di installazione di nuovi impianti elettrici.

Dal 1996 il business dell'azienda si è ampliato, con l'introduzione di un ulteriore settore, diretto alle installazioni di reti per telecomunicazioni. Da tale data, quindi, l'azienda ha operato e continua ad operare nei settori di telefonia fissa e mobile, fornendo servizi di installazione, manutenzione, helpdesk di secondo livello ed attività di edilizia civile per scavi e posa di cavi, in favore dei maggiori fornitori di servizi di telefonia e di rete, fissa e mobile.

Dal 2008 Soletto è stata trasformata da Società a Responsabilità Limitata in Società Per Azioni e nel 2017 ha conseguito un finanziamento per mini Bond con Borsa Italiana.

Dal 2020, infine, con l'introduzione delle agevolazioni fiscali per l'efficientamento energetico, la Società si è affacciata al nuovo settore delle ristrutturazioni private per riqualificazione energetica.

L'organizzazione dispone di una sede principale a Milano, di una unità locale a Modugno (BA), di un ufficio destinato a call center a Napoli e di altre due unità locali, dislocate a Torino ed a Padova.

Soletto impiega circa 400 dipendenti tra operai ed impiegati, per rispondere alle più variegate richieste dei clienti.

Dall'anno 1995 la società è iscritta all'Albo Nazionale Costruttori, sostituito nel 2001 dall'attestazione SOA, segno tangibile del possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per ottenere tale riconoscimento. Dall'agosto 2002 Soletto S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione per installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione impianti telefonici interni di TLC per la classe installatori 1° grado con determina n° MI08358 del 2 agosto 2002 rilasciata dal ministero delle comunicazioni.

Soletto S.p.A. ha implementato negli anni i seguenti sistemi di gestione: ISO 9001/2015: qualità; ISO 14001/2015: ambiente; ISO 50001/2011: gestione energia; ISO 27001/2013: protezione dati; ISO 20000-1/2011: servizi it; ISO 45001/2018: sicurezza; ISO 11352 (ESCO); Sistema controllo di gestione; Sistema gestione Privacy.

2.2 LO SCOPO DEL MODELLO

Soletto S.p.A. ha ritenuto di adottare ed attuare il presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, al fine di ulteriormente intensificare i sistemi di gestione, garantendo ancora di più il rispetto delle condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello costituisca un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da limitare il rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, Soletto S.p.A. si è proposta l'obiettivo di perseguire le seguenti principali finalità:

- rendere consapevoli i soggetti Apicali, i Sottoposti e tutti coloro che operano in nome e per conto della Soletto S.p.A. nelle aree di attività a rischio-reato o che intrattengono rapporti d'affari con la Società, del rischio di poter incorrere nella commissione di illeciti che possono portare alla irrogazione di sanzioni penali sia nei loro confronti che nei confronti della Società;
- ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge ed ai principi etici adottati dalla Soletto S.p.A. nel Modello dalla stessa adottato sono fortemente condannati dalla Società;
- consentire alla Società di vigilare sulle attività a rischio al fine di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

Per tali motivi Soletto S.p.A. dà la più ampia diffusione del presente Modello e del Codice Etico ad esso allegato e chiede che anche i propri partner commerciali nel prendano visione, accettando i principi e le regole in esso contenuti.

2.3 LA COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società consiste in un complesso di regole, strumenti e condotte, funzionale a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo e di gestione, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti previste dal D.lgs. n. 231/2001.

Esso si compone di:

- una Parte Generale, che illustra il contenuto del D.Lgs 231/01 e le modalità con cui la Società ha inteso dotarsi del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo;
- una Parte Speciale 1, diretta ad illustrare le fattispecie di reato maggiormente a rischio ed i settori di attività in cui dette fattispecie possono, in astratto, essere commesse;
- una Parte Speciale 2, diretta ad individuare e specificare i protocolli, le procedure, i principi di comportamento e le regole generali adottate dalla Società per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Al Modello sono allegate delle schede di Analisi che consentono di fornire evidenza dell'attività di Risk Assessment operata dalla Società al fine di creare il presente Modello.

Costituisce infine parte integrante del Modello il Codice Etico, che contiene i principi generali a cui deve improntarsi la condotta di tutti coloro che operano ai vertici della Società, in posizione subordinata o di tutti i collaboratori ed i partners che con la società hanno relazioni commerciali o di altro tipo.

2.4 LA METODOLOGIA

La realizzazione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività di analisi, riassunte nelle Schede di Analisi e di Valutazione allegate al presente Modello e che ne costituiscono parte integrante.

Dette attività di analisi sono state svolte in conformità a quanto disposto dall'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001 e sono volte:

- all'identificazione dei rischi (Risk Analysis), attraverso l'esame del contesto aziendale al fine di evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e con quali modalità si possa concretizzare il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/01;
- all'individuazione delle regole e delle procedure interne, anche non codificate, idonee alla limitazione dei rischi di commissione reato (As is Analysis), attraverso l'esame di tutte le procedure interne adottate dalla Società ed intervistando le figura chiave dei vari processi, al fine di evidenziare

eventuali buone prassi, non codificate, che prevedono controlli sulle attività e sui processi decisionali maggiormente a rischio;

- alla progettazione/adequamento del sistema di controllo (Gap analysis), individuando e valutando i controlli esistenti e quelli da introdurre, secondo il parametro del “rischio accettabile”, in forza del quale le misure si reputano idonee ai fini preventivi se il reato può essere commesso solo mediante l’elusione fraudolenta delle stesse. Con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità deve essere individuata nella realizzazione di una condotta non accompagnata dalla volontà dell’evento-morte/lesioni personali, ma comunque commessa in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell’apposito organismo.

Le tre suddette attività di analisi sono riportate in specifici documenti che vengono periodicamente riesaminato ed aggiornato a fronte di ogni novità normativa, di ogni modifica organizzativa o della evidenza di situazioni di criticità.

2.5 L’ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

La Scheda di Analisi del Sistema di Controllo Interno, che viene aggiornata annualmente o in occasione di ogni modifica rilevante, ha la funzione di raccogliere tutti i dati relativi alla Società, alla sua composizione, alle sue partecipazioni, al business ed in generale a tutte quelle informazioni utili alla comprensione del contesto in cui opera, ai fini di una prima valutazione dei rischi intrinseci ad essa relativi.

2.7 L’ANALISI DEI RISCHI (Risk Analysis)

La Scheda “Analisi dei Rischi”, contiene un giudizio sul rischio di commissione di ciascun reato previsto dal D.Lgs 231/01 all’interno dell’azienda, partendo dall’esame del reato, delle modalità con cui lo stesso può essere commesso in astratto e delle aree che sarebbero coinvolte in tali potenziali attività.

Viene quindi presentato un primo giudizio, relativo al rischio solo potenziale, ovvero al rischio che in astratto possa essere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/01, tenendo conto del settore di attività della società e della sua struttura, ma senza tenere conto delle procedure e dei controlli esistenti in azienda.

In caso di rischio potenziale sussistente, si procede alla valutazione del rischio reale, ovvero della probabilità che, alla luce dei sistemi di controllo preventivo presenti in azienda, sia concretamente possibile che il reato sia commesso.

Per la valutazione del livello di rischio sono considerati i fattori di vulnerabilità dei processi in seno ai quali può essere realizzata, supportata o controllata la commissione del singolo reato (ad esempio, elementi come la diffusione di regole etiche, la presenza di procedure specifiche, la chiarezza nell’organizzazione e nella

divisione dei compiti, la presenza di idonei meccanismi di contrapposizione funzionale, la tracciabilità delle decisioni e delle operazioni finanziarie, la presenza di un sistema di formazione).

Il Rischio finale è valutato, infine, tenendo conto dell'impatto, ovvero il possibile danno derivante dalla realizzazione di un reato in termini di sanzioni, di conseguenze economiche, di perdita di clienti, di conseguenze interdittive, di danni di immagine.

In caso di rischio reale medio o alto, vengono indicate le misure di controllo da attuare al fine di raggiungere un livello di rischio minimo accettabile e le tempistiche della loro realizzazione.

2.6 L'ANALISI DEI SETTORI DI ATTIVITA'

La Scheda di Analisi dei Settori di Attività consiste in una mappatura dettagliata di tutti i processi aziendali finalizzata all'individuazione delle situazioni in cui un reato può essere commesso.

La Scheda analisi settori di Attività, tiene traccia, per tutti i cicli di attività aziendale, dei processi e delle procedure che ne regolano lo svolgimento, evidenziando i potenziali rischi di commissione reato.

Le analisi consentono altresì di individuare i presidi rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/01 e valutarne la validità.

Detti presidi risiedono generalmente:

- Nel Sistema organizzativo, che deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.
- Nelle Procedure manuali ed informatiche, che debbono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio. In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, fra cui autorizzazioni, riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni. Particolare attenzione deve essere poi posta ai flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. In ogni caso dovranno essere sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.
- Nei Poteri autorizzativi e di firma che devono essere assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite.
- Nel controllo da parte del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti, che dovrà essere in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità.
- Nel rispetto di una serie di principi di controllo preventivo, per lo più idonei alla prevenzione dei reati, fra cui:

- “Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.
- “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”: il sistema garantisce l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione, è sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione.
- “a nessuno sono attribuiti poteri illimitati”;
- “i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione”;
- “i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate”;
- “i controlli devono essere idoneamente documentati” attraverso la redazione di verbali l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Laddove in fase di analisi periodica emergano aree che, nonostante i controlli già esistenti, presentino un rischio reale medio-alto, dovranno essere introdotti ulteriori sistemi di controllo individuati nella sezione “integrazioni” della Scheda Analisi Settori di Attività, che dovranno quindi essere tenuti costantemente aggiornati dal vertice aziendale, con la supervisione dell’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza provvede a segnalare al vertice aziendale eventuali necessità di revisione della Mappatura e di conseguenza del Modello Organizzativo.

2.8 L’ ADOZIONE E LE MODIFICHE AL MODELLO

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 231/01, l’adozione, gli aggiornamenti e le modifiche del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato tempestivamente delle modifiche che il Management intende apportare alle procedure. Su tali modifiche l’Organismo di Vigilanza può formulare ogni osservazione ritenuta utile o necessaria e suggerire al Consiglio di Amministrazione un aggiornamento del Modello.

Il sistema prevede efficaci procedure di monitoraggio che attua verso un ciclo di autoapprendimento e che consentono l’individuazione di eventuali carenze o errori nel funzionamento dello stesso e la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive.

Rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione anche l’eventuale revisione ed aggiornamento delle procedure.

3. IL CODICE ETICO

A completamento del sistema di gestione e controllo attuato con il Modello, la Società ha deliberato di adottare un Codice Etico nel quale siano contenuti i precetti diretti a chiarire, a tutti coloro che operano con la Società o al suo interno, la necessità di osservare le leggi ed i regolamenti vigenti e di improntare i rapporti tra gli esponenti aziendali, la Pubblica Amministrazione ed i terzi sui principi di correttezza, legalità e trasparenza.

Il Codice Etico adottato da Soleto S.p.A. viene diffuso capillarmente a tutti i dipendenti, ai partners ed ai collaboratori della Società ed il suo contenuto è oggetto di specifica formazione in favore dei dipendenti.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'istituzione di un Organismo di Vigilanza costituisce un altro dei requisiti necessari, individuati dal D.Lgs 231/01, affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei Reati precedentemente elencati.

Sul punto, l'art. 6 del Decreto precisa che, affinché possa dirsi validamente ed efficacemente costituito, l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, verificando e segnalando l'eventuale necessità di aggiornamento.

Si tratta di un organismo della Società, posto in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi che la compongono.

Recependo le osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia circa le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria, la Società ha regolato come segue il funzionamento del proprio Organismo di Vigilanza.

4.1 I REQUISITI

L'Organismo di Vigilanza è un organo composto da un minimo di 1 e da un massimo di 3 membri, dei quali uno con funzione di Presidente.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, sia interne che esterne, che rispondono a requisiti di:

- autonomia ed indipendenza
- professionalità
- continuità d'azione
- onorabilità
- assenza di conflitti di interesse.

L'Organismo di Vigilanza nomina al suo interno il Presidente, che ha il compito di espletare le formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare ed allo svolgimento delle riunioni collegiali.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza deve essere formalmente comunicata dal Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri i poteri ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

4.2 LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno avere funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione, né vincoli di parentela con membri del Consiglio di Amministrazione, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso da parte della Società.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

4.3 LA DURATA E LA REVOCA DELL'INCARICO

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono nominati per la durata di tre anni e rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'incarico può essere rinnovato. La cessazione dell'Organismo di Vigilanza per scadenza del termine ha effetto dalla data in cui l'Organismo è ricostituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun suo componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa. Sarà comunque sempre possibile la revoca per:

1. Esistenza di una condanna penale, anche non passata in giudicato a carico del componente l'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati di cui al Decreto o comunque che abbia comminato a carico del membro dell'Organismo di Vigilanza una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2. Grave negligenza nell'espletamento della funzione;

3. Licenziamento per giusta causa o cessazione volontaria, da parte di un membro dell'Organismo di Vigilanza, del rapporto di dipendenza o collaborazione con la Società;
4. L'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il membro dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni, ovvero un'infermità che comunque comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
5. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al punto precedente;
6. Una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà, contestualmente alla revoca e comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare contestualmente un nuovo Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.

4.4 LE FUNZIONI ED I POTERI

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare su:

- L'effettività del Modello, ovvero vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello predisposto;
- L'efficacia del Modello, ovvero verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei Reati previsti del Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
- L'opportunità di aggiornamento del Modello, verificando la necessità di adeguamento del Modello ai mutamenti normativi ed alle modifiche della struttura aziendale.

Su un piano più operativo l'Organismo di Vigilanza si occupa di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree di rischio e, se necessario, adeguarla ai mutamenti intercorsi;
- verificare periodicamente che i protocolli organizzativi, gestionali e di controllo definiti dal Modello siano effettivamente applicati ed idonei alla prevenzione dei rischi;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe, la loro coerenza e raccomandando, ove necessario, eventuali modifiche;
- raccogliere le segnalazioni, in forma scritta, che le singole funzioni aziendali trasmettono relativamente a situazioni di rischio verificate che possono portare alla possibilità di reato per l'Azienda. Su tali segnalazioni viene tenuto il più stretto riserbo;
- valutare le segnalazioni pervenute per violazioni del Modello, se ritenute serie e dannose per la Società, e fornire al Consiglio di Amministrazione pareri, non vincolanti, sulla tipologia e l'entità della sanzione eventualmente da irrogare a carico di coloro che si sono resi responsabili delle violazioni;
- disporre verifiche a sorpresa nelle aree sensibili ritenute a rischio;
- promuovere un'adeguata diffusione e conoscenza del modello nei confronti dei dipendenti della Società e dei destinatari del Modello stesso;
- verificare periodicamente lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con immediatezza al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere ad integrazioni e ad aggiornamenti da eseguire a seguito di mutamenti della normativa di riferimento;
- segnalare in generale ogni mutamento del Modello Organizzativo ritenuto opportuno e necessario al fine di prevenire i reati di cui al Decreto.

Le informazioni raccolte, così come i rapporti, sono archiviati a cura dell'Organismo di Vigilanza, che può o meno autorizzarne la consultazione a soggetti esterni.

È comunque stabilita la diretta responsabilità del management riguardo al controllo di ogni processo aziendale.

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari all'espletamento della sua funzione. Le attività dell'Organismo non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società.

Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, etc.) l'Organismo di Vigilanza può relazionarsi in modo diretto e continuativo con tutte le funzioni aziendali ed è autorizzato al reperimento della documentazione e delle informazioni necessarie all'espletamento della sua funzione. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve poter avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale e possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere, attraverso i soggetti competenti, la convocazione degli organi societari per motivi urgenti.

La mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza costituisce illecito disciplinare.

4.5 IL REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Con cadenza almeno annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un report scritto in merito all'attività svolta, allo stato di attuazione del Modello e alle violazioni riscontrate. Presenta inoltre il piano di attività previsto per l'anno successivo e l'eventuale programma di formazione del personale al fine di garantire la conoscenza del Modello e dei Protocolli.

4.6 I FLUSSI INFORMATIVI

Ogni funzione aziendale, i consulenti ed i partner sono tenuti ad informare con puntualità l'Organismo di Vigilanza di tutti quegli elementi che, in base al presente Modello o alle procedure interne aziendali è previsto che l'Organismo di Vigilanza sia sempre tenuto aggiornato.

Ogni protocollo della Parte Speciale II presenta un capo dedicato a quelli che sono i flussi informativi che devono essere sempre garantiti in favore dell'Organismo di Vigilanza.

4.7 I COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4.8 LA RESPONSABILITÀ

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'attuazione e sull'idoneità del Modello di Organizzazione della società, presentando al Consiglio di Amministrazione le integrazioni ed i miglioramenti da apportare al Modello.

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'unico organo che ha l'obbligo di prevenire i reati ed il potere di modificare il Modello.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

4.9 LE RISORSE FINANZIARIE

L'Organismo deve essere dotato di un fondo adeguato, sulla base di un budget motivato predisposto dallo stesso Organismo, che dovrà essere impiegato per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

4.10 LE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate, c.d. sensibili, ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il Vertice aziendale, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.

Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

4.11 IL REGOLAMENTO

La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'Organismo (es.: calendarizzazione delle attività, format delle verbalizzazioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli) sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

Il Regolamento viene adottato dall'Organismo di Vigilanza all'unanimità. Ogni modifica può essere effettuata unicamente dall'Organismo tramite la medesima procedura.

5. WHISTLEBLOWING

Con l'espressione "Whistleblower" si intende il dipendente o il collaboratore di un'azienda o di un'Amministrazione che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.

La finalità primaria della segnalazione ("Whistleblowing") è quella di portare all'attenzione di alcuni soggetti individuati e che hanno funzione di controllo e di vigilanza, possibili rischi di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione si pone quindi come un rilevante strumento di prevenzione di reati o di situazioni pregiudizievoli per l'Ente a cui il whistleblower appartiene.

La Legge 179/2017 ha modificato l'art. 6 del D.Lgs 231/01, prevedendo che i Modelli Organizzativi che consentono l'esenzione da responsabilità per reati delle aziende debbano contenere uno o più canali che consentano ai destinatari del Modello di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 e fondate su elementi di fatto, precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono ovviamente garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Scopo della presente sezione del modello è quindi quello di informare compiutamente i dipendenti e/o collaboratori di Soletto S.p.A. sulle modalità di comunicazione, raccolta e gestione delle informazioni che gli stessi ritenessero necessario segnalare, qualora dovessero venire a conoscenza di circostanze che configurano reato o gravi irregolarità rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.

5.1 LE SEGNALAZIONI ANONIME E LE SEGNALAZIONI DI SOGGETTI IDENTIFICATI

Al fine di garantire la fondatezza delle circostanze comunicate, è importante che le segnalazioni contengano i dati del segnalante, che verranno mantenuti strettamente riservati.

Qualora il segnalante ritenga in qualche modo pericoloso comunicare la propria identità, potrà comunque decidere di effettuare una segnalazione anonima, inviando ad esempio una busta chiusa all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza.

In tale ultimo caso, il segnalante dovrà corredare la sua comunicazione di documenti comprovanti le circostanze denunciate e non godrà della tutela della riservatezza, garantita al segnalante non anonimo.

5.2 IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Contenuto della segnalazione

Il Whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti volti a dimostrare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione ed una descrizione della condotta illecita;
- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

L'oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il Whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione, a causa o in occasione del rapporto di lavoro, collaborazione o fornitura con Soleto S.p.A..

Si deve trattare di fatti accaduti all'interno della Società o comunque relativi ad essa. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite meritevoli di segnalazione comprendono non solo l'intera gamma dei reati presupposto di cui al Dlgs. 231/2001, bensì anche di comportamenti illeciti che possono avere riflessi sulla attività, a prescindere dalla rilevanza penale, e pertanto denotino un mal funzionamento delle attività aziendali.

I soggetti destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione

Vengono individuate le seguenti modalità di segnalazione:

- Segnalazione in busta chiusa o mediante posta elettronica all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo che sarà comunicato a tutti i destinatari del Modello;
- Segnalazione diretta, a mezzo email, ai membri del Consiglio di Amministrazione.

La verifica della fondatezza della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza (o il Consiglio di Amministrazione, ove la segnalazione provenga a questi), nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal Whistleblower nella segnalazione.

A tale scopo, può richiedere l'audizione del segnalante e/o di altri soggetti che possono riferire sui fatti. Di tali incontri va tenuta traccia, che sarà conservata in modo riservato, in armadio chiuso.

Qualora dall'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l'Organismo di Vigilanza (o il Consiglio di Amministrazione, ove la segnalazione provenga a questi) provvede a trasmettere la segnalazione alle funzioni aziendali interessate per l'acquisizione di elementi istruttori.

L'Organismo di Vigilanza trasmette quindi la segnalazione al Consiglio di Amministrazione per avviare tutte le azioni correttive e disciplinari necessarie.

In caso di segnalazione inviata al Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo dovrà dare notizia all'Organismo di Vigilanza, senza indugio, tenendolo aggiornato in ordine all'esito delle ricerche svolte e dei provvedimenti assunti.

L'Organismo di Vigilanza trasmette ai soggetti sopra indicati la segnalazione priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante. Peraltro, tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza ed all'obbligo di non divulgare ciò di cui sono venuti a conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

L'Organismo di Vigilanza evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, così come prevede la normativa vigente.

5.3 LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'identità del Whistleblower è protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione, che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

L'identità del Whistleblower può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare ed all'inculpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'inculpato.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Colui che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza, che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

1. al Responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione, il quale valuta tempestivamente l'opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
2. al Consiglio di Amministrazione, qualora l'autore della discriminazione sia un Dirigente della Società;
3. alla Procura della Repubblica, qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

5.4 LA TUTELA DELLA PRIVACY DEL WHISTLEBLOWER

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016), in base alla normativa specifica in materia di segnalazione degli illeciti.

Per quanto concerne la conservazione dei dati, gli stessi saranno mantenuti sino al completo esaurimento della procedura, ferme restando le esigenze di giustizia.

Al momento della segnalazione verrà quindi fornita al segnalante un'apposita informativa (eventualmente in forma sintetica con rinvio ad altre modalità di consultazione per gli approfondimenti), riguardante il trattamento dei dati.

5.5 LE RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER E DI ALTRI SOGGETTI

Il Whistleblower è sanzionabile in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque o effettuata con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.).

Ugualmente saranno passibili di sanzioni i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettano le prescrizioni fornite.

Al contrario, i Whistleblower non sarà sanzionabile per violazione di segreto di ufficio o professionale o per violazione obbligo di fedeltà qualora la segnalazione non sia calunniosa o diffamatoria.

Si fa presente che l'articolo 3 (comma 1) della legge 179/2017 contiene alcune disposizioni in parte derogatorie della regolamentazione del segreto, prevedendo che il perseguimento dell'interesse all'integrità della Società e il contrasto alle condotte illecite, costituiscono giusta causa per rivelare notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale (art. 623 c.p.) e riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 c.c.).

In questi casi, quindi, se mediante la segnalazione il Whistleblower rivela un segreto – oggetto di obbligo di legge – la sanzione penale non si applica, poiché l'interesse all'emersione degli illeciti viene considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza.

La giusta causa sopra richiamata non opera, invece, se il soggetto tenuto al segreto professionale è venuto a conoscenza della notizia nell'ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l'impresa o la persona fisica di cui denuncia la condotta. In tale ipotesi l'eventuale rivelazione del segreto configura il reato.

5.6 LE SANZIONI

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2001, le seguenti condotte sono sanzionabili:

- violazione delle misure di tutela del segnalante, come sopra riportate;
- effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni, che si rivelano infondate.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento sono quelli già individuati per le violazioni del modello, nell'apposita sezione, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

6. I DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello è indirizzato a tutto il personale di Soletto S.p.A. che svolga le attività identificate come "Attività a rischio".

In particolare, sono destinatari delle disposizioni in esso contenute:

- i componenti gli Organi Sociali;
- il personale dirigente che opera in nome e per conto della Società;

- i lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello, secondo le modalità di seguito indicate;
- i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società in virtù di contratti di appalto e/o di servizi o di prestazione d'opera, anche intellettuale o professionale.

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei Protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena – in difetto – la possibilità per la Soletto S.p.A. di recedere dal contratto o risolverlo.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma, 2 del D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che danno efficacia al Modello Organizzativo, prevede espressamente di introdurre, da parte dell'impresa, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e delle regole previste dal Modello, anche a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

Soletto S.p.A. ha così creato un sistema disciplinare diretto ad indicare le regole cui devono sottostare i propri dipendenti (quadri, impiegati ed operai), i dirigenti, gli organi sociali ed i partner e le relative sanzioni che possono essere loro comminate in caso di infrazioni.

7.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI (QUADRI IMPIEGATI E OPERAI)

Ferma restando l'applicazione della legge e del CCNL di riferimento per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, la Società stabilisce che costituisce dovere dei dipendenti adempiere ai propri obblighi contrattuali e di legge e rispettare ogni disposizione emanata dall'azienda per regolare le proprie attività ed in particolare le norme di comportamento e le procedure contenute o richiamate dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e dal Codice Etico, adottati dall'impresa ai sensi del D.Lgs 231/01.

Ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), in caso di violazione dei doveri sopra descritti, la Società stabilisce che possano essere irrogate le sanzioni del richiamo verbale, scritto, della multa, della sospensione o del licenziamento, previste dal CCNL di riferimento.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni precedentemente richiamate saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari del medesimo;

- alle mansioni del lavoratore;
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle conseguenze in capo alla società, ovvero entità del danno o pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e/o per tutti i portatori d'interesse;
- alle circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- alla rilevanza degli obblighi violati.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

Richiamo verbale o scritto

Incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o scritto il lavoratore che con colpa o negligenza violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o attui comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico che possano generare, anche solo in via potenziale, un lieve pregiudizio per l'azienda.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono sanzionabili con il richiamo verbale o scritto i seguenti comportamenti:

- non completo rispetto delle disposizioni impartite da un superiore inerenti l'applicazione del Modello;
- non completa collaborazione con l'Organismo di Vigilanza in forma lieve;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte;
- incompleti o omessi controlli in forma lieve;
- omesso o non tempestivo avviso ai superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l'azienda.

Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del richiamo scritto, incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o attui comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, da cui possano derivare, anche solo potenzialmente, pregiudizi non gravi per l'azienda.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono sanzionabili con la multa i seguenti comportamenti:

- abituale o negligente inosservanza delle procedure interne previste e richiamate dal Modello (es. misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, procedure relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, etc.) da parte di personale dotato di responsabilità gerarchiche o tecniche;
- non completa collaborazione ovvero omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza di informazioni prescritte, da cui possa derivare un pregiudizio non grave per la società;

- abituale omissione o incompletezza dei controlli nei confronti dei subordinati dalla quale possa derivare un pregiudizio non grave per l'azienda;
- omesso o non tempestivo avviso ai superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, e dalle quali possano derivare pregiudizi non gravi per l'azienda.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione da 1 a 5 giorni il lavoratore che deliberatamente non esegua il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuti ingiustificatamente di eseguire compiti a lui assegnati dai superiori o in qualunque modo commetta grave trasgressione di quanto indicato nel Modello, se da esso derivi o possa derivare un grave pregiudizio per l'azienda.

Incorre nella medesima sanzione il lavoratore che sia recidivo, oltre la terza volta nell'anno solare, nelle mancanze sanzionate con la multa o sia reiteratamente recidivo, oltre la quinta volta nell'anno solare, nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono sanzionabili con la sospensione i seguenti comportamenti:

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti verso la pubblica amministrazione;
- reiterata ed ingiustificata indisponibilità alla collaborazione con l'Organismo di Vigilanza ovvero alla comunicazione all'Organismo di Vigilanza di informazioni prescritte;
- abituale omissione o incompletezza dei controlli nei confronti dei subordinati.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione da 6 a 10 giorni il lavoratore che deliberatamente, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello o non esegua il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute, ovvero che rifiuti ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori o in qualunque modo commetta grave trasgressione di quanto indicato nel Modello, se il comportamento è reiterato per più di tre volte nell'anno o se da esso derivi o possa derivare un rilevante pregiudizio per l'azienda.

Incorre nella medesima sanzione il lavoratore che sia recidivo, oltre la terza volta nell'anno solare, nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni o che sia reiteratamente recidivo, oltre la quinta volta nell'anno solare, nelle mancanze sanzionate con la multa.

Licenziamento senza preavviso

Ad integrazione dell'esemplificazione contenuta nel CCNL di riferimento, si precisa che può essere intimato il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, al lavoratore che, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento in palese violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di

leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi. Incorre nella medesima sanzione il dipendente che abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono sanzionabili con il licenziamento senza preavviso i seguenti comportamenti:

- la violazione dolosa o colposa di procedure e prescrizioni del Modello aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel D. lgs. 231/2001 e successive modifiche, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- la violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente articolo, la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La violazione da parte dei dirigenti della società, delle prescrizioni imposte dal Modello determina l'inadempimento di obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, rilevante ex art. 2104 cod. civ. (Diligenza del prestatore di lavoro).

Salvo quanto eventualmente stabilito dal contratto collettivo nazionale per i Dirigenti del Terziario, qualora venga meno il rapporto di fiducia con l'azienda, e tenuto conto della gravità degli illeciti disciplinari accertati, le sanzioni applicabili sono:

- Rimprovero verbale o scritto;
- Multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni;
- Licenziamento.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni precedentemente richiamate saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- al comportamento complessivo con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle conseguenze in capo alla società, ovvero entità del danno o pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e/o per tutti i portatori d'interesse;
- alle circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- alla rilevanza degli obblighi violati.

Rimprovero verbale o scritto

Incorre nel rimprovero verbale o scritto il dirigente nel cui comportamento si ravvisi lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ecc.) ovvero tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità (ad es. mancata applicazione del rilievo di non conformità sul fornitore nel caso di ritardo della fornitura) commesse da personale a lui sottoposto o da altri soggetti (es: consulenti, fornitori ecc.), da cui derivi o possa derivare un lieve pregiudizio per la società.

Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione

Incorre nella multa il dirigente nel cui comportamento si ravvisino mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, siano da ritenersi più gravi (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso). Incorre nella medesima sanzione il dirigente che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o attui comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico ovvero ometta di segnalare o tolleri irregolarità non lievi commesse da personale a lui sottoposto o da altri soggetti, quali consulenti o fornitori, da cui possano derivare, anche solo potenzialmente, pregiudizi non gravi per l'azienda.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il dirigente che deliberatamente adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui commetta grave trasgressione o inosservanza di quanto indicato nel modello generando anche solo potenzialmente, un grave pregiudizio per l'azienda.

E' soggetto alla medesima sanzione il dirigente recidivo nelle mancanze sanzionate con la multa o reiteratamente recidivo nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il dirigente nel caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.

Licenziamento

Incorre nel licenziamento il dirigente nel cui comportamento si ravvisi una violazione delle prescrizioni del Modello tale da configurare uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001 o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento di una gravità tale da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per la Società (es. applicazione di una delle sanzioni previste dal decreto), intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il dirigente è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

7.3 PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI

Il Consiglio di Amministrazione (o uno dei due membri del CDA) irroga le sanzioni nei confronti dell'autore della condotta censurata secondo le modalità precisate nel paragrafo relativo.

L'irrogazione delle sanzioni avviene sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza a seguito delle verifiche svolte individui un comportamento sanzionabile, deve informare senza indugio - il Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di Amministrazione, una volta definita la sanzione, informa tramite copia documentata l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.

7.4 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

In caso di violazioni imputate agli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale, i soci e i componenti del Consiglio di Amministrazione della notizia di infrazione.

Il Collegio Sindacale ed i soci, nei casi più gravi, possono esperire tutte le azioni loro riservate dalla legge per la tutela degli interessi della società.

Se la violazione è realizzata, invece, da uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER E FORNITORI

Ogni comportamento posto in essere da lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e comunque da soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda, che sia in contrasto con i dettami previsti dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle

lettere di incarico o negli accordi di partnership, la sospensione o la risoluzione di qualsiasi rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 a carico della Società.

Pertanto nella modulistica contrattuale deve essere inserita apposita clausola in riferimento al presente paragrafo.

In ogni caso, chi provvede alla risoluzione dei contratti con i fornitori o i consulenti in seguito ad accertata violazione del modello, ha l'obbligo di informare, tramite copia documentata del provvedimento, l'Organismo di Vigilanza.

8. LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello è garantita dall'Organismo di Vigilanza, che individua la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio programmi di formazione, staff meeting, etc.).

All'Organismo di Vigilanza sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

Ogni dipendente, infatti, è tenuto a:

- i. acquisire consapevolezza dei principi contenuti nel Modello;
- ii. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii. contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società ha promosso e agevolato la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei Dipendenti.

La versione vigente del Modello approvata dal Consiglio di Amministrazione è comunicata attraverso la rete aziendale a tutti i Dipendenti della Società.

La versione vigente del Modello, approvata dall'Organo Amministrativo, è comunicata a tutti i destinatari del Modello stesso che lo possono consultare direttamente tramite il sito internet (www.soletospa.it).

9. LA FORMAZIONE

La formazione è uno degli strumenti più efficaci per consentire al personale di conoscere il funzionamento del Modello e per comprenderne le finalità.

La Società ha adottato un piano di formazione annuale che prevede anche specifici interventi formativi sul Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01. Tali interventi formativi sono definiti sulla base delle concrete esigenze dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare il piano di formazione avrà ad oggetto:

- il Decreto Legislativo n. 231/2001 ed i Reati da esso richiamati;
- il Codice Etico;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema di Whistleblowing;
- il Sistema sanzionatorio.

La partecipazione al corso di formazione sarà monitorata attraverso un sistema di rilevazione delle presenze. Verranno organizzati, altresì, specifici corsi di formazione sul D.lgs. 231/01 e sul Modello adottato dalla Società anche per i neoassunti.

PARTE SPECIALE 1

PREMESSA

Nella presente Parte Speciale viene descritto il contenuto delle singole fattispecie di reato richiamate e sanzionate dal D.Lgs. 231/01, al fine di offrire un quadro completo e chiaro della disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, fermo restando che il contenuto delle singole norme deve comunque intendersi già noto ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

Per ciascun reato, o per gruppi omogenei di essi, sono stati indicati i settori di attività potenzialmente coinvolti in caso di commissione.

Questa elencazione consente ai Destinatari la conoscenza dei rischi connessi al ruolo rivestito e la comprensione delle motivazioni sottese alle prescrizioni dettate dal Modello.

1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)

1.1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda a utilizzare le somme per gli scopi cui esse erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, mentre non rileva il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001: tale forma di reato, nell'ambito del D.Lgs 231/01 potrebbe essere rilevante ad esempio nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente dell'azienda concorra nel reato del pubblico ufficiale che, approfittando della propria qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, attraverso il dipendente o l'agente dell'azienda (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo, un vantaggio per l'azienda).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'azienda sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un ufficiale giudiziario o altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.2. LE DEFINIZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Obiettivo del presente capitolo è quello di fornire un elenco esemplificativo ed indicare i criteri generali al fine di individuare quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” o come “soggetti passivi” nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose nello stesso previste.

1.2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare l’art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, il quale definisce come Amministrazioni Pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:

Ministeri;
Camera e Senato;
Dipartimento Politiche Comunitarie;
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Banca d'Italia;
Consob;
Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
Agenzia delle Entrate;
Regioni;
Province;
Comuni;
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
INPS;
CNR;
INAIL;
INPDAl;
INPDAP;
ISTAT;
ENASARCO;
ASL
enti e Monopoli di Stato;
RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa e non esaustiva dell'elenco di cui sopra, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

1.2.2 *Pubblici Ufficiali*

Per la legge penale, è considerato Pubblico Ufficiale colui che esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

1.2.3 Pubblici Ufficiali stranieri

Per il diritto penale, è Pubblico Ufficiale Straniero:

- qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;
- qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese;
- qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

1.2.4 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare la categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta

dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

1.3. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Di seguito si elencano i principali Settori di Attività che l'azienda ha ritenuto potenzialmente a rischio ai fini della commissione dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione di cui al paragrafo 1.1 che precede.

- *Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici (Funzioni coinvolte: Responsabili di Reparto, Direzione Amministrativa, Consiglio di Amministrazione).*
- *Gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali (Funzioni coinvolte: Cda, D.T.)*
- *Gestione dei rapporti con la Dogana (Funzioni coinvolte: CdA, D.A., import/Export)*
- *Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne (area supporto) (Funzioni coinvolte: CdA)*
- *Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.) (Funzioni coinvolte: D.A., RSPP, DT)*
- *Adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali (Funzioni coinvolte: D.A., CdA)*
- *Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse*
- *Procedimenti giudiziali ed arbitrari. (Funzioni coinvolte: CdA)*
- *Accordi transattivi (area supporto) (Funzioni coinvolte: CdA)*
- *Approvvigionamento di beni e servizi (area supporto) (Funzioni coinvolte: IMPORT/EXPORT, UA, Responsabili di Reparto)*
- *Vendite, ricavi e crediti (Funzioni coinvolte: Responsabili di Reparto, D.C.)*
- *Selezione, assunzione e gestione del personale (area supporto) (Funzioni coinvolte: CdA)*
- *Gestione delle iniziative di business (omaggi, liberalità, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza) (Funzioni coinvolte: UA, D.C., Responsabili di Reparto)*
- *Gestione dei rimborsi spese (area supporto) (Funzioni coinvolte: DA)*
- *Gestione della tesoreria (area supporto) (Funzioni coinvolte: DA, CdA)*

2. I REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/01)

2.1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 c.c.).

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di fornire informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela della parte offesa, salvo che si tratti di società quotate.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, ovvero quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote o vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, in caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato consiste nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione alle autorità di vigilanza di fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, non rispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, anche mediante comportamenti fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Corruzione tra privati). (art. 2635 c.c.)

La condotta criminosa si concretizza allorché una società dia o prometta denaro o altra utilità all'amministratore, al direttore o al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di altra società affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società stessa.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)

Tale nuova fattispecie criminosa sanziona: (i) da un lato, chiunque offra o prometta, infruttuosamente, denaro o altra utilità al soggetto *intraneus* affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; (ii) dall'altro lato, *l'intraneus* che solleciti per sé o per altri, infruttuosamente, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

2.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Di seguito si elencano i principali Settori di Attività che l'azienda ha ritenuto potenzialmente a rischio ai fini della commissione dei reati reati societari di cui al paragrafo 2.1 che precede:

- ***Formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.***
- ***Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale e società di revisione) ed attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.***
- ***Finanza Dispositiva nell'ambito delle Operazioni su azioni o quote proprie, sul capitale sociale e di destinazione utili (area supporto) (Funzioni coinvolte: Cda).***
- ***Finanza dispositiva, Acquisto beni e servizi, Vendite Ricavi e Crediti, Produzione, commesse e magazzino, nell'ambito della contabilizzazione di incassi e pagamenti (Funzioni coinvolte: DA).***
- ***Vendite, ricavi e magazzino***

2. I REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001)

2.1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Associazioni sovversive

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nel territorio dello Stato, promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque partecipi all'associazione di cui sopra.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra, ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270 bis c.p.. Non è punibile chi commetta il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 270-bis c.p., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270-bis c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave nocimento ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo

scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere una qualsiasi atto o a destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.)

Tale reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o all'incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato all'incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Istigazione a commettere uno dei reati previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)

Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I libro II del C.P. dedicati ai delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato per i quali la legge prevede l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non venga comunque commesso.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.).

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al punto che precede (art. 302 c.p.).

Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 306 e 307 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di:

- chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p. ovvero
- chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dia rifugio fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda ai sensi degli artt. 305 e 306 c.p.

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice Penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs 231/01, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ne consegue che qualsiasi reato previsto dal Codice Penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella legge 10 maggio 1976 n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella l. 28 dicembre 1989 n. 422, in materia di repressione dei reati contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.

Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Ai sensi del citato art. 2 commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito da uno dei trattati elencati nell'allegato
- qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile o ad una qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

2.2. I PROCESSI SENSIBILI NEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Benché il rischio di commissione dei suddetti reati in seno alla Società sia pressoché nullo - sia perché la società ha un oggetto sociale lecito, che persegue concretamente, sia perché qualsiasi condotta illecita, seppur compiuta a vantaggio dell'azienda, è invisibile dai soci e dal management aziendale – si è ritenuto di individuare comunque quelli che, in astratto, potrebbero essere i settori di attività sensibili ed i presidi a controllo degli stessi, in considerazione della gravità e della rilevanza penale delle condotte illecite illustrate.

Poiché i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico di cui al paragrafo 3.1 che precede vengono di regola commessi attraverso operazioni finanziarie o commerciali simulate, ovvero attraverso trasferimenti di denaro non contabilizzati, si ritiene che i reati possano essere commessi esclusivamente a livello apicale, tuttavia con il supporto o quantomeno il coinvolgimento di altri settori relativi all'approvvigionamento delle merci o dei servizi ed ai contatti con i clienti ed i partner ed in particolare nell'ambito dei seguenti settori:

- **Acquisti beni e servizi e Finanza Dispositiva (Funzioni coinvolte: CdA, DC)**
- **Vendite, Acquisti, Ricavi, Crediti, Produzione e Magazzino (Funzioni coinvolte: CdA, DC, UA)**
- **Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne (area supporto) (Funzioni coinvolte: CdA).**

3. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001)

3.1 LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga la persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni 18, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda, pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca, divulghi informazioni o notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18 ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18. Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica, non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, le induca mediante inganno o le costringa mediante violenza, minaccia abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 601 c.p. acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.. Per quanto attiene questa fattispecie di reato, va tenuto presente che può essere ritenuto responsabile degli stessi non solo il soggetto che direttamente realizza la fattispecie, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolano, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerata, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Tale ipotesi di reato si configura allorché l'ente occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato e se ricorre anche una delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

3.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Benché il rischio di commissione in seno alla Società dei reati contro la personalità individuale di cui sopra sia pressoché nullo – sia perché la società ha un oggetto sociale lecito che persegue concretamente, sia perché qualsiasi condotta illecita, seppur compiuta a vantaggio dell'azienda, è invisa dai soci e dal management aziendale – si è ritenuto utile individuare quelli che in astratto potrebbero essere i settori di attività maggiormente sensibili ed i presidi a controllo degli stessi. Le aree ritenute specificatamente a rischio risultano quindi essere:

- ***Selezione, assunzione e gestione personale (Funzioni coinvolte: CDA)***
- ***Attività produttive (Funzioni Coinvolte: DC, CdA)***
- ***Approvvigionamento beni o servizi (Funzioni coinvolte: DC)***
- ***Vendita e Rapporti con i clienti (Funzioni coinvolte: DC)***
- ***Gestione iniziative di business – cassa – trasferte (supporto) (regalie e spese di rappresentanza) (Funzioni coinvolte: CdA)***

4. I REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001).

4.1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo. Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

4.2. I SETTORI DI ATTIVITA' SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E PER LA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Il Processo Sensibile che l'azienda ha individuato al proprio interno con riferimento ai reati di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, di cui al paragrafo 5.1 che precede, è quello specifico relativo agli *Adempimenti per la sicurezza, igiene e salute dei lavoratori*.

5. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. N. 231/2001), I REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE (ART. 25-OCTIES, D.LGS 231/2001) E I REATI TRANSNAZIONALI

5.1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE E DEI REATI TRANSNAZIONALI

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 cod. pen. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, cod. pen. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3 bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3 ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'art. 416 bis cod. pen. punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

L'articolo sanziona chiunque prometta voti in cambio di erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

L'articolo sanziona chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

L'art. 648 bis cod. pen. sanziona chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

L'ultima e vigente versione di questa figura di reato, più volte modificata dal legislatore, oltre ad una più concisa descrizione della condotta volta a sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, ha ribadito, pur con formula parzialmente diversa, la rilevanza del fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. secondo il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

L'art. 648 ter sanziona la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso "impiega in attività economiche o finanziarie", consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque".

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)

L'articolo 648 ter 1 cp sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato si realizza quando, al fine di procurare per sé o per altri un profitto, taluno riceve, acquista od occulti del denaro o altre cose provenienti da un qualsiasi altro delitto. Risponde anche colui che si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

La legge 16 marzo 2006 n. 146

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del D.Lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

sia commesso in più di uno Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- reati di associazione
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990);
- reati concernenti il riciclaggio
 - riciclaggio (art. 64 bis c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- reati concernenti il traffico di migranti
 - traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);
- reati di intralcio alla giustizia
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L’art. 291 quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

L'art. 377 bis cod. pen. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la "subornazione" di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377 bis cod. pen. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L'art. 378 cod. pen. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

5.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, RICETTAZIONE E NEI REATI TRANSNAZIONALI

Benché il rischio di commissione dei suddetti reati in seno alla Società sia pressoché nullo – sia perché la società ha un oggetto sociale lecito che persegue concretamente, sia perché qualsiasi condotta illecita, seppur compiuta a vantaggio dell'azienda, è invisa dai soci e dal management aziendale – si è ritenuto di individuare comunque quelli che, in astratto, potrebbero essere i settori di attività sensibili ed i presidi a controllo degli stessi.

Poiché i reati di cui al paragrafo 6.1 che precede vengono di regola commessi attraverso operazioni finanziarie o commerciali simulate o trasferimenti di denaro non contabilizzati, si ritiene che in astratto i reati possano essere commessi solo a livello apicale, seppure con il supporto o il coinvolgimento di altri settori quali quelli relativi all'approvvigionamento delle merci o dei servizi ed alla finanza dispositiva e più in particolare:

- ***Approvvigionamento beni e servizi in riferimento ad attività nazionali e transnazionali (Funzioni coinvolte: DC, CdA, DA, UA).***
- ***Finanza dispositiva con riferimento all'autorizzazione ed esecuzione di investimenti anche transnazionali e gestione dei flussi finanziari (Funzioni coinvolte: CdA)***
- ***Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne (area supporto) (Funzioni coinvolte: CdA)***
- ***Vendite, ricavi, crediti e produzione, magazzino anche in riferimento ad attività transnazionali (Funzioni coinvolte: CdA, DC, DA);***
- ***Sponsorizzazioni, Liberalità e no profit (Funzioni coinvolte: CdA)***
- ***Procedimenti giudiziari o arbitrali (Funzioni coinvolte: CdA)***

6. I REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO ED I REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-BIS 1 D.LGS. 231/01).

6.1. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti modelli e disegni (art.473 c.p.)

La fattispecie si configura in tutti i casi in cui, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, vengono contraffatti o alterati marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero viene fatto uso di marchi o segni contraffatti ovvero ancora vengono alterati brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La fattispecie si configura nei casi in cui vengono introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita o messi altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie si configura qualora sia adoperata violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis c.p.)

La fattispecie si configura qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengano compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp)

La fattispecie si configura qualora siano posti in vendita o messi altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp)

La fattispecie si configura qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, sia consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cp)

La fattispecie si configura ponendo in vendita o mettendo altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cp)

La fattispecie si configura ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cp);

La fattispecie si configura allorché, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, vengano fabbricati o adoperati industrialmente, introdotti nel territorio dello Stato col fine di trarne profitto, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 ter cp)

La fattispecie si configura allorché vengano contraffatte o comunque alterate le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero allorché, al fine di trarne profitto, vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Delitti commessi in violazione del diritto d'autore (artt. 171 1° comma lettera a) e 3° comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22.04.1941 n. 633).

Le fattispecie si configurano allorché:

1. senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma si metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

2. abusivamente siano duplicati, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini siano importati, distribuiti, venduti, detenuti a scopo commerciale o imprenditoriale o concessi in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
3. per trarne profitto siano importati, distribuiti, venduti, detenuti a scopo commerciale o imprenditoriale o concessi in locazione mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
4. al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE vengano riprodotti, trasferiti su altro supporto, distribuiti, comunicati, presentati o dimostrati in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero siano eseguite l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero ancora siano distribuiti, venduti o concessi in locazione i dati di una banca dati;
5. per uso non personale
 - a) abusivamente sia duplicata, riprodotta, trasmessa o diffusa in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente siano riprodotte, trasmesse o diffuse in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, siano introdotte nel territorio dello Stato, detenute per la vendita o la distribuzione, o distribuite, poste in commercio, concesse in noleggio o comunque cedute a qualsiasi titolo, proiettate in pubblico, trasmesse a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmesse a mezzo della radio, fatte ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) siano detenute per la vendita o la distribuzione, poste in commercio, vendute, noleggiate, cedute a qualsiasi titolo, proiettate in pubblico, trasmesse a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, sia ritrasmeso o diffuso con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) siano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita o la distribuzione, distribuiti, venduti, concessi in noleggio, ceduti a qualsiasi titolo, promossi commercialmente, installati dispositivi o elementi

di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

g) siano fabbricate, importate, distribuite, vendute, noleggiate, cedute a qualsiasi titolo, pubblicizzate per la vendita o il noleggio, o detenute per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestati servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente siano rimosse o alterate le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero siano distribuite, importate a fini di distribuzione, diffuse per radio o per televisione, comunicate o messe a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

i) siano riprodotte, duplicate, trasmesse o diffuse abusivamente, vendute o poste altrimenti in commercio, cedute a qualsiasi titolo o importate abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

j) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, sia comunicata al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

k) a fini fraudolenti siano prodotti, posti in vendita, importati, promossi, installati, modificati, utilizzati per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

6.2. I SETTORI DI ATTIVITA' SENSIBILI NEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

Benché si ritenga che la Società possa essere difficilmente esposta al rischio di commissione dei reati di cui alla presente parte speciale, attese le specifiche modalità secondo le quali viene svolta l'attività principale e le caratteristiche dei prodotti commercializzati, si è ritenuto utile evidenziare che, solo in via astratta, i principali settori di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati sono quelli che si

occupano di gestire il meccanismo della competizione (*Ufficio commerciale, Ufficio tecnico e l'ufficio personale*).

Area, invece, di supporto, potrebbe essere *l'area diretta alla gestione degli omaggi o spese di rappresentanza*.

7. I REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS D.LGS 231/01)

7.1. LE FATTISPECIE DEI REATI INFORMATICI

- *Accesso abusivo ad un sistema telematico ed informatico (art. 615 ter c.p.)*
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.)*
- *diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)*
- *installazione di apparecchiature o soppressione di contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.)*
- *danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.)*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 ter c.p.)*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).*

7.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, si ritiene che il rischio di commissione sia principalmente collegato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione ed agli adempimenti ordinari e straordinari con la stessa. In particolare il rischio risiederebbe in tutte quelle situazioni in cui presso la banca dati informatica della Pubblica Amministrazione siano conservati dati che, se modificati o conosciuti dalla Società, potrebbero arrecare vantaggi illeciti alla stessa.

In tale ottica, le aree ritenute specificatamente a rischio risultano essere:

- ***personale: selezione e assunzione, gestione rapporti con la pubblica amministrazione per adempimenti di amministrazione del personale***
- ***adempimenti tributari e previdenziali imposte e contributi***
- ***rapporti con la PA: istituzioni ed Authority, autorizzazioni e concessioni, rapporti con la dogana, finanziamenti pubblici, partecipazione a gare negoziate***
- ***sicurezza sul lavoro***
- ***procedimenti giudiziari, contro privati e contro la Pubblica Amministrazione.***

8. I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/01)

8.1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI

Reati previsti dal Codice Penale

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Inquinamento idrico (art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2. Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3. Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11 art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13 art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Siti contaminati (art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi o Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di

ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

Inquinamento atmosferico (art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5 art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);

Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)

Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

8.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NELLA GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Di seguito si elencano i principali Settori di Attività che l'azienda ha ritenuto potenzialmente a rischio ai fini della commissione dei reati ambientali di cui al paragrafo 9.1 che precede:

Gestione aspetti ambientali- Responsabile (Funzioni coinvolte: DT)

Magazzino (Funzioni coinvolte: DT)

Acquisti - Responsabile (Funzioni coinvolte: DT)

9. I REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES, D.LGS. N. 231/01)

9.1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1 L.74/2000.

L'illecito interessa chiunque – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – indica in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi. Il delitto si consuma con l'inclusione di elementi passivi fittizi derivanti da fatture false, non solo nelle dichiarazioni annuali, ma in qualunque dichiarazione. È prevista un'attenuante della pena, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila.

Tra le ipotesi più frequenti di commissione del reato vi sono i casi di fatture soggettivamente inesistenti, nelle quali l'imprenditore, che riceve i documenti fiscali, è ignaro della frode in atto, risultando coinvolto solo perché non avrebbe utilizzato la normale diligenza e accortezza nei rapporti con il fornitore.

Il reato è integrato anche in presenza di documenti che non siano fatture in senso tecnico, ma meri documenti che hanno rilevanza ai fini fiscali e, in quanto tali, idonei a integrare l'illecito penale. A norma, infatti, dell'articolo 1 del Dlgs 74/2000 per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» cui fanno riferimento i delitti di dichiarazione fraudolenta (articolo 2) e di emissione dei medesimi documenti (articolo 8) si intendono non solo le fatture in senso tecnico, ma anche gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie.

Per l'integrazione dei delitti in esame, occorre poi che fatture e/o documenti siano emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indichino i corrispettivi o l'Iva in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Rientrano in questa fattispecie anche le dichiarazioni di operazioni intracomunitarie: è il caso degli elenchi riepilogativi delle operazioni intraUe (Intrastat) relativamente agli acquisti, e ancora delle dichiarazioni di acquisto intracomunitario da parte di enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta (Intra 13) e della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi.

Si ritengono, invece, esclusi dalla rilevanza penale i documenti che tecnicamente non sono definiti «dichiarazioni» stante l'impossibilità di un'estensione analogica della norma incriminatrice. È il caso della comunicazione annuale Iva o della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti aventi sede in paradisi fiscali. Parimenti sarebbero escluse anche le dichiarazioni di intento degli esportatori abituali, le quali, pur potendole qualificare "dichiarazioni", non contengono l'indicazione di elementi passivi ma solo la volontà di acquistare in sospensione di imposta.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, L. 74/2000.

La fattispecie è ritenuta integrata quando la società –compiendo operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero, avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione – realizza congiuntamente le due seguenti condizioni:

- evade, con riferimento a taluna delle singole imposte, più di 30 mila euro;
- determina una sottrazione a tassazione di somme superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero in presenza di crediti e ritenute fittizie, qualora l'ammontare complessivo in diminuzione dell'imposta, sia superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (articolo 1, lettera g bis) si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle "abusive" poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, articolo 8, comma 1, L. 74/2000.

Il reato è speculare a quello di "Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false" e consiste nell'emettere o rilasciare il documento per operazioni inesistenti che consente a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La falsità, sostanzialmente, può derivare:

- da operazioni mai poste in essere, ovvero poste in essere solo parzialmente; è il caso della falsità in senso oggettivo in cui il documento attesta un fatto mai avvenuto;
- da operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione. Si tratta, in questo caso, di una falsità soggettiva: l'operazione è avvenuta, ma non tra i soggetti indicati in fattura;
- dal fatto che la misura dell'imposta sul valore aggiunto o dei corrispettivi risulti superiore a quella reale.

Si intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione.

La falsa fatturazione è, quindi, punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale e il rappresentato risulti totale, ma anche quando si presenti come parziale e l'operazione economica si sia effettivamente verificata tra i soggetti economici indicati in fattura, ma per importi inferiori rispetto a quelli dichiarati. Anche le fatture emesse a titolo di acconto, ove relative a operazioni inesistenti, possono integrare il delitto.

La tipologia degli altri documenti che possono integrare un'operazione inesistente sono unicamente a quelli «aventi rilievo probatorio a fini fiscali» che – avendo valore probatorio in ambito tributario – consentano di

variare l'“imponibile” e di perpetrare un'evasione a fronte di un'operazione inesistente, ossia non realmente accaduta.

Ne consegue che vi rientrano, oltre alle fatture, anche le autofatture, le schede carburanti, le note di debito e quelle di credito, i documenti relativi alle richieste di uscita dagli spazi doganali, con allegati polizza di carico e documento di transito, il documento di trasporto internazionale, o lettera di vettura internazionale (Cmr). ovvero tutti i documenti cui le norme tributarie attribuiscono il valore probatorio delle fatture e che sono destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale e, in base a disposizioni tributarie, possono essere equiparate alla fattura laddove possano sostituirla, integrarla, o ampliarne la funzione.

La documentazione in questione deve essere fiscalmente tipica e idonea a fare prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria circa l'effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi, con esclusione dei documenti equiparati alle fatture sulla base di decreti ministeriali e di altri atti di normazione secondaria o terziaria.

La fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti contempla una condotta commissiva ovvero l'emettere o il rilasciare. A rilevare è la consegna o la spedizione a un terzo, potenziale utilizzatore, di fatture o altri documenti ideologicamente falsi. Non è invece, sufficiente la mera predisposizione di essi.

Il verbo “emettere” deve riferirsi anche alla trasmissione per via elettronica.

Nel caso di fattura solo in parte inesistente, si deve tenere conto non dell'intero importo esposto nel documento, ma della sola parte non rispondente al vero.

Si segnala che la condotta è integrata, anche se successivamente, alla ricezione della fattura il contribuente che dovrebbe utilizzarla decide di non tenerne conto in sede di dichiarazione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità nel caso di emissione di fatture false, relative alla vendita di beni all'estero, per ipotizzarsi l'illecito penale occorre dimostrare che l'utilizzo dei documenti abbia consentito in qualche modo ai soggetti esteri di evadere somme nei confronti del fisco italiano.

Occultamento o distruzione di documenti contabili, articolo 10, L. 74/2000.

Il reato si configura ogni volta che sono occultate o distrutte in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Il reato ha il fine di tutelare l'interesse al corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale, per cui l'illecito penale si configura quando la condotta determina l'impossibilità, assoluta o relativa, di ricostruire i redditi o il volume d'affari. Questa impossibilità rappresenta una condizione obiettiva di punibilità e, in quanto tale, non è necessario che sia voluta perché l'illecito risulti integrato.

Trattandosi di un delitto a consumazione anticipata, non è necessario il conseguimento dell'evasione, essendo sufficiente l'ostacolo alla ricostruzione degli imponibili. Secondo un orientamento particolarmente rigoroso della Corte di Cassazione commette il reato di occultamento delle scritture contabili il legale rappresentante che non indica il luogo di conservazione dei registri obbligatori. Non commette il reato di occultamento delle scritture contabili chi presenta la dichiarazione Iva: occorre infatti il fine di evadere le imposte, che non sussiste nell'ipotesi in cui il contribuente, nei modi e nei termini previsti dalla norma fiscale, presenti il modello annuale. A nulla rileva che l'ente non sia obbligato alla tenuta della contabilità in quanto la contestazione attiene le fatture emesse che dovevano essere registrate e conservate.

La condotta del reato richiede un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, non essendo sufficiente una mera condotta omissiva.

Il reato si prova anche mediante il rinvenimento presso il fornitore di fatture che invece l'acquirente non è in grado di esibire.

Un'ulteriore questione riguarda l'individuazione delle scritture contabili obbligatorie posto che la Cassazione, in due occasioni, ha affermato che i contratti preliminari di vendita, «per un imprenditore che opera nel settore delle costruzioni e che non sia piccolo», sono documenti obbligatori che occorre conservare.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, articolo 11, L. 74/2000.

Il reato si configura qualora venga simulata la vendita o siano compiuti altri atti fraudolenti per privarsi di ogni bene che l'amministrazione potrebbe aggredire in caso di riscossione coattiva, per il recupero di imposte sui redditi, Iva, interessi o sanzioni di ammontare superiore a 50 mila euro, con un'aggravante di pena (da un anno a sei anni) per debiti maggiori di 200 mila euro.

La fattispecie tutela l'erario, ed è volta alla conservazione delle garanzie patrimoniali sui quali potrebbe rivalersi in caso di inadempimento.

Si tratta di un reato di pericolo, per il quale non è necessaria la preesistenza del debito tributario: per ritenersi integrato è sufficiente che gli atti fraudolenti posti in essere, siano idonei a vanificare un'ipotizzabile futura procedura di riscossione coattiva.

In altre parole, non è necessario che sussista un tentativo di riscossione in corso ovvero un'iscrizione a ruolo, poiché va verificato se sia stato commesso un atto simulato per occultare i propri o altrui beni al fisco.

Al fine del perfezionamento del delitto occorrono due condotte alternative costituite dalla vendita simulata dei beni ovvero dal compimento di atti fraudolenti. La vendita simulata è il negozio caratterizzato da una divergenza tra la volontà dichiarata e la volontà reale. Il programma contrattuale, quindi, non corrisponde alla effettiva volontà dei contraenti.

L'atto fraudolento, invece, sussiste quando si tratta di:

- un'alienazione che sebbene effettiva, sia idonea a rappresentare una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero; uno stratagemma artificioso finalizzato a sottrarre garanzie in favore dell'erario;
- una condotta atta a vanificare l'esito dell'eventuale esecuzione tributaria coattiva.

In altre parole, occorre che apparentemente sembri ridotto il patrimonio, ma in realtà non lo sia. Non è pertanto sufficiente una vendita in sé e per sé, poiché è necessario che sia simulata o attuata con fraudolenza.

Per esempio, la cessione di beni a un prezzo di mercato e il successivo incasso di denaro non integrano la fattispecie delittuosa, nemmeno se le somme riscosse siano destinate al soddisfacimento di debiti diversi dall'erario.

Per questo reato occorre verificare il superamento della soglia di 50 mila euro solo rispetto al debito tributario e non anche al valore dei beni simulatamente trasferiti. Per questo reato occorre verificare il superamento della soglia di 50 mila euro solo rispetto al debito tributario e non anche al valore dei beni simulatamente trasferiti.

Costituisce reato di sottrazione fraudolenta la costituzione di un fondo patrimoniale con il conferimento della nuda proprietà di due immobili, o l'imprenditore che, dopo avere ricevuto gli avvisi di accertamento, vende il proprio complesso immobiliare alla dipendente restando ad abitarvi, la separazione consensuale se c'è dissociazione tra la realtà documentata con la separazione e quella effettiva, ossia l'unione dei coniugi.

9.2. I SETTORI DI ATTIVITÀ SENSIBILI NEI REATI TRIBUTATI

- Redazione e approvazione bilancio (Funzioni coinvolte: CdA)
- Contabilità clienti e fornitori (D.A. e CdA)
- Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne (area supporto) (Funzioni coinvolte: CdA)
- Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.) (Funzioni coinvolte: D.A.)
- Adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali (Funzioni coinvolte: D.A., CdA)
- Accordi transattivi (area supporto) (Funzioni coinvolte: CdA)

- Approvvigionamento di beni e servizi (area supporto) (Funzioni coinvolte: IMPORT / EXPORT, UA, Responsabili di Reparto)
- Vendite, ricavi e crediti (Funzioni coinvolte: Responsabili di Reparto, D.C.)
- Selezione, assunzione e gestione del personale (area supporto) (Funzioni coinvolte: CdA)
- Gestione delle iniziative di business (omaggi, liberalità, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza) (Funzioni coinvolte: UA, D.C., Responsabili di Reparto)
- Gestione dei rimborsi spese (area supporto) (Funzioni coinvolte: DA)
- Gestione della tesoreria (area supporto) (Funzioni coinvolte: DA, CdA)

10. LE ALTRE FATTISPECIE DI REATO

Si ritiene sia solo il caso di elencare qui di seguito, a mero titolo di completezza, le residue fattispecie di reato per le quali il rischio di commissione in seno all'azienda è pressoché nullo.

I reati Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Frode informatica con sostituzione dell'identità digitale e utilizzo carte di credito (Art. 55 comma 9 D.Lgs 231/2007)

